

REGOLAMENTO (CEE) N. 2691/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1989

che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 ha deciso, come orientamento, l'eliminazione degli oneri potenziali connessi con le scorte di prodotti agricoli;

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui sono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene determinato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. Per l'esercizio 1990, tale coefficiente è fissato a 0,7.

*Articolo 2*Gli importi delle spese determinate a norma dell'articolo 1 vengono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni redatte a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.